



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2012, proposto da:
Societa' Alissa Costruzioni Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola,
Elena Laverda, con domicilio eletto presso Francesco Curato in Venezia, Piazzale
Roma, 468/B;

contro

Comune di Padova, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Montobbio,
Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto, Paolo Bernardi, Alberto Bicocchi, Paola Munari,
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25, comma 1,
lettera a), del c.p.a;

nei confronti di

Carron Cav. Angelo S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Guido Sartorato,
Francesca Francescutti, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso
Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

per l'annullamento

della determinazione n. 2012/25/0033 del Comune di Padova che ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dell'opera denominata "PRUSST Arco di Giano – Asse di distribuzione urbana est/ovest – Intervento n. 8.10: realizzazione della rete viaria del quadrante tra la rotatoria Grassi e lo svincolo di corso Irlanda a servizio della mobilità del polo fieristico di Padova – 1-a Fase" a favore della Società Carron Cav. Angelo s.p.a.; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Padova e di Carron Cav. Angelo S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Carron Cav. Angelo S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Guido Sartorato, Francesca Francescutti, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando in data 16.09.2011, il Comune di Padova ha indetto procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione dell'opera denominata "PRUSST, Arco di Giano – Asse di distribuzione urbana est/ovest – intervento n. 8.10: realizzazione della rete viaria del quadrante est, tratto compreso tra la rotatoria Grassi e lo svincolo di corso Irlanda a servizio della

mobilità del polo fieristico di Padova – 1-a Fase”, appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

1.1. In particolare, gli elementi di valutazione e i relativi fattori ponderali dettati dal disciplinare di gara per l’aggiudicazione in questione sono i seguenti (cfr. punto “C” «Criteri di aggiudicazione» del Disciplinare di gara):

« A – Elementi valutati in modo “automatico”:

a) prezzo – max punti 30

b) tempo complessivo (progettazione + esecuzione dei lavori) al netto dei giorni indicati nello schema di contratto per l’approvazione del progetto esecutivo, decorrente dall’apposito ordine di servizio del Responsabile del procedimento – max punti 5;

B – Elementi valutati in modo “discrezionale”:

c) valutazione di una proposta sulla sovrastruttura e pavimentazione stradale, in variante e migliorativa rispetto a quella di progetto: max punti 40 con i seguenti sub elementi di valutazione:

c1) caratteristiche di portata del pacchetto stradale (max 20 punti);

c2) caratteristiche di durabilità del pacchetto stradale rispetto ai carichi previsti (max 15 punti);

c3) uso di materiali riciclati nella fondazione stradale (max 5 punti)

d) valutazione di una proposta di gestione della viabilità ordinaria rispetto alle fasi di cantiere: max punti 25».

1.2. Esperite le operazioni di gara, condotta sulla base di un progetto definitivo predisposto dal citato Comune, la società di Carron Cav. Angelo S.p.a. si è classificata al primo posto della graduatoria con 93,441 punti, la società Alissa Costruzioni S.p.a. si è qualificata al secondo posto, con 84,107 punti, e il RTI Consorzio Stabile Modenese si è classificato al terzo posto, con 82,262 punti (cfr. allegato “C” del verbale di gara n. 7 del 26.1.2012).

2. Alissa Costruzioni S.p.a, seconda classificata, ha proposto l'odierno ricorso per chiedere l'annullamento, previa sospensione, dell'aggiudicazione definitiva disposta in favore della prima classificata con determinazione 9.03.2012, n. 2012/25/0033, nonché il risarcimento del danno ingiusto derivato dall'adozione del provvedimento impugnato.

2.1. L'impugnativa è affidata, in via principale, ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale si contesta l'ammissibilità della proposta formulata dalla Carron S.p.a., odierna controinteressata, a causa della «proposta di gestione della viabilità ordinaria rispetto alle fasi di cantiere» in essa contenuta, poiché, da un lato, avrebbe apportato una modifica al progetto definitivo non consentita dalla disciplina di gara, dall'altro, non risulterebbe in ogni caso attuabile, in quanto non avrebbe adeguatamente considerato le «differenze altimetriche esistenti» e le specifiche esigenze di sicurezza derivante dal «flusso di traffico che confluisce nella rotatoria A». Inoltre, la medesima proposta di viabilità sarebbe stata oggetto di integrazioni effettuate a operazioni ultimate, con conseguente «violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di gara, con particolare riferimento alle prescrizioni dettate in ordine alla presentazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e ai relativi elementi di valutazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 76 del d.lgs. n. 163 del 2006 – violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 169 del D.P.R. n. 207/2010 – Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione – Eccesso di potere per violazione della par condicio concorsuale – Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà manifesta».

2.2. La ricorrente lamenta, oltre ai rilievi sopra esposti, l'illegittimità della formulazione dell'offerta economica (contenuta nella busta "C"), con particolare riguardo alla «lista delle categorie di lavorazione», che sarebbero state calcolate sulla base della proposta migliorativa contenuta nell'offerta tecnica anziché riferirsi esclusivamente alla lista delle categorie e lavorazioni previste nel progetto

definitivo posto a base di gara, determinando in tal modo una violazione della par condicio dei concorrenti.

2.3. In via subordinata, la ricorrente censura la valutazione operata dalla Commissione di gara con riferimento «alla proposta in variante migliorativa rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara relativamente alla sovrastruttura e pavimentazione stradale», assoggettata ai criteri di valutazioni contenuti alla lettera “c)” del disciplinare di gara, e ai relativi tre sub-elementi sopra specificati “c1”, “c2”, “c3”.

2.3.1. La ricorrente evidenzia in particolare che, quanto alle «caratteristiche di portata e di durabilità della struttura», non si tratterebbe di elementi suscettibili di valutazioni discrezionali, ma esclusivamente di calcoli matematici, in base a metodi noti nel settore e richiamati dallo stesso progetto definitivo. Ciò nonostante, secondo la ricorrente, nei verbali di gara, «non vi sarebbe traccia dei dati omogenei delle 16 offerte tecniche considerati nella valutazione, del metodo analitico applicato, né di qualsivoglia motivazione dei punteggi attribuiti». Inoltre, quanto al secondo sub-elemento “c2”, la Commissione giudicatrice avrebbe errato nel valutare il coefficiente di durabilità della struttura «in funzione» del «solo indice dello spessore» che, in assenza degli ulteriori determinanti fattori che gli operatori ben conoscono, fornirebbe un dato solamente parziale e comunque non rispettoso di quello che si otterrebbe in forza del c.d. metodo empirico di AASHTO.

3. Sia l'Amministrazione intimata, che l'odierna controinteressata, si sono costituite in giudizio respingendo tutti gli assunti articolati nel ricorso.

3.1. In particolare, la resistente evidenzia l'erroneo presupposto su cui poggerebbe il primo profilo di censura, dal momento che la «proposta di gestione della viabilità ordinaria» presentata dalla società Carron, non apportando alcuna modifica dei tratti essenziali del progetto posto a base di gara e riferendosi esclusivamente alle modalità di gestione del cantiere (con specifico riferimento alla gestione del

traffico), non potrebbe in alcun modo essere qualificata in termini di “variante al progetto definitivo”.

3.2. Con riguardo alla lamentata illogicità e carenza di presupposti della valutazione operata dalla Commissione in relazione alle varie proposte di gestione della viabilità, l'Amministrazione resistente controdeduce la puntualità e la correttezza dell'operato del seggio di gara che le avrebbe esaminate e valutate «esclusivamente» sulla base degli elementi riportati dal punto 6 della “Relazione tecnica” allegata al progetto definitivo.

3.3. Con riferimento alla pretesa integrazione postuma dell'offerta tecnica della Carron S.p.a., per le giustificazioni richieste in ordine alla proposta di gestione della viabilità, il Comune di Padova – dopo averne ribadita la specifica realizzabilità «in quanto» in grado di ridurre «i nodi critici presenti nella soluzione progettuale» – osserva come la Commissione abbia operato nel rispetto della procedura di cui all'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, sicché si sarebbe trattato non di integrazioni dell'offerta ma di legittimi chiarimenti richiesti in base alla disciplina del sub-procedimento di verifica dell'anomalia.

3.4. Quanto, infine, alla dedotta inammissibilità dell'offerta economica della società Carron in considerazione della modifica apportata alla lista delle lavorazioni a corpo poste a base di gara, calcolando il ribasso offerto stralciando i costi afferenti ad una categoria di lavorazioni prevista nel progetto definitivo, l'Amministrazione resistente evidenzia che tale operazione è stata correttamente effettuata sulla base del disposto del disciplinare di gara secondo cui, in applicazione dell'art. 119, comma 5, del D.P.R. 207 del 2010, «il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta [i.e.: lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori], previo accurato esame degli elaborati progettuali ...; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che

valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti (...) alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire» (cfr. pag. 12 del Disciplinare di gara).

3.5. Il Comune di Padova osserva in particolare, al riguardo, che la «lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l'esecuzione dei lavori» comprendeva «anche le categorie relative ai collegamenti provvisori per garantire la viabilità durante le fasi esecutive del progetto, né poteva essere diversamente, comprendendo gli elaborati progettuali anche le opere di viabilità provvisoria e trattandosi di lavoro a corpo».

3.6. Del tutto infondati, infine, risulterebbero anche i rilievi rivolti in via subordinata verso i criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione giudicatrice della “proposta in variante migliorativa” in ordine alle “caratteristiche di portata e di durabilità del pacchetto stradale rispetto ai carichi previsti. Osserva sul punto l'Amministrazione che la Commissione avrebbe fatto stretta applicazione dei «parametri omogenei» previsti dalla “Relazione tecnica” al progetto definitivo per il dimensionamento della pavimentazione stradale.

4. La controinteressata Carron S.p.a. ha, a sua volta, articolato le proprie controdeduzioni rimarcando che il criterio di selezione delle offerte prescelto dalla stazione appaltante per l'affidamento dell'appalto *de quo* è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, consentendo espressamente la presentazione di varianti «alle condizioni precisate dal disciplinare di gara».

4.1. Ciò posto, mentre la proposta relativa alla sovrastruttura e pavimentazione stradale costituirebbe una vera e propria variante in quanto avente ad oggetto l'opera pubblica, «la proposta di gestione della viabilità» non costituirebbe «in senso tecnico una variante al progetto definitivo», configurandosi come «mera

proposta di gestione di cantiere», che i concorrenti sarebbero stati «tenuti a formulare» proprio in base alla *lex specialis* di gara.

4.2. Peraltro, precisa ancora la controinteressata, «trattandosi di lavoro a corpo», gli elaborati progettuali avrebbero dovuto necessariamente comprendere anche la parte riferita alla viabilità provvisoria, che nel caso che la riguarda risulterebbe diversa e più economica rispetto sia a quella ipotizzata dalla documentazione di gara sia a quella proposta dalla ricorrente. Inoltre essa risulterebbe anche «concretamente attuabile», essendo stato tenuto in debito conto, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, del dislivello esistente tra la rotatoria e la viabilità esistente.

4.3. Quanto alla censura relativa all'ipotizzato illegittimo stralcio di alcune voci attinenti alla gestione della viabilità dalla lista delle categorie presentata dalla società Carron, essa poggierebbe sull'erronea premessa dell'immodificabilità della lista medesima in funzione delle caratteristiche concrete dell'offerta tecnica. Al contrario, deduce l'aggiudicataria, il disciplinare di gara avrebbe chiaramente richiesto, con riferimento alle modalità di presentazione dell'offerta economica, che i concorrenti presentassero detta lista indicando sulla base di essa (e dei prezzi offerti per ogni singola voce) il prezzo globale offerto e il conseguente ribasso percentuale. Peraltro, trattandosi di appalto integrato da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le varianti o migliorie previste nell'offerta tecnica avrebbero dovuto senz'altro trovare riscontro anche in sede economica, soprattutto nel caso in cui l'offerta doveva, come nel caso di specie, essere formulata mediante prezzi unitari.

4.4. Infine, quanto alla censura relativa alla carenza di motivazione in ordine alla valutazione espressa solo in termini numerici dalla Commissione di gara, la controinteressata evidenzia che «il punteggio numerico può essere sufficiente ad integrare la motivazione degli elementi di valutazione dell'offerta più vantaggiosa a

condizione che» i criteri prefissati di valutazione siano dettagliati così da consentire, come nel caso in questione, di comprendere l'iter logico attraverso il quale l'Amministrazione è pervenuta ad un certo grado di giudizio. Ebbene, la legge di gara avrebbe predeterminato dettagliatamente tutti i criteri di valutazione e di attribuzione del relativo punteggio

5. L'aggiudicataria ha, altresì, proposto ricorso incidentale, contestando le operazioni di gara nella parte in cui «ammettono alla gara di appalto la società Alissa S.p.a. e attribuiscono alla stessa il relativo punteggio».

5.1. In particolare, da un lato, l'ammissione alla gara della ricorrente risulterebbe illegittima in relazione al difetto del requisito della c.d. moralità professionale di cui all'art. 38, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006; dall'altro, risulterebbe erroneamente riconosciuto un punteggio di cinque punti all'offerta tecnica della ricorrente, in violazione del sub-criterio di valutazione "c.3.: uso di materiali riciclati della fondazione stradale (max 5 punti)", la cui eliminazione determinerebbe l'automatica classificazione al terzo posto in graduatoria di Alissa S.p.a., con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto.

5.2. Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso incidentale, il punteggio previsto dal sub-elemento "c3" avrebbe potuto, infatti, essere assegnato solo se riferito alla specifica sezione del pacchetto stradale identificabile come "fondazione stradale", mentre qualsiasi proposta che comportasse bensì l'uso di materiale da riciclo ma in una diversa sezione del "pacchetto stradale" non avrebbe potuto ottenere alcun punteggio aggiuntivo. Ebbene, poiché la ricorrente non avrebbe previsto nel proprio progetto la realizzazione della fondazione, dal momento che dopo la sezione concernente «la realizzazione del piano di posa del pacchetto stradale» sarebbe stato previsto «immediatamente lo strato di base da realizzarsi utilizzando un ignoto materiale denominato "Ecoway"», l'assegnazione del

punteggio riservato dal disciplinare di gara per tale specifica ipotesi risulterebbe illegittima.

5.3. Inoltre, l'offerta economica presentata dalla ricorrente principale risulterebbe nel complesso contraddittoria, posto che, «ci si troverebbe di fronte ad un progetto modificato, senza che alle modifiche corrisponda il prezzo offerto», in tal modo richiedendo «alla stazione appaltante un corrispettivo per prestazioni non eseguite».

DIRITTO

6. In via preliminare, il Collegio prende atto che con il ricorso incidentale l'aggiudicataria ha censurato, da un lato, la stessa ammissione della ricorrente principale alla procedura di gara, dall'altro, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di cinque punti la cui eliminazione determinerebbe, in ogni caso, la perdita della posizione di seconda qualificata, posto che il vantaggio rispetto alla terza in graduatoria è di soli due punti.

6.1. Conseguentemente, deve essere preso in esame con precedenza il ricorso incidentale poiché dall'eventuale fondatezza del medesimo discendono «soluzioni ostative o preclusive dell'esame delle ragioni dedotte con il ricorso principale» (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 luglio 2011, n. 6278; Cons. di Stato, ad. plen. 7 aprile 2011 n. 4).

7. Quanto al profilo relativo alla pretesa mancata esclusione per il difetto del requisito della c.d. moralità professionale di cui all'art. 38, lettera c), del d.lgs. n. 163 del 2006, la censura è infondata.

Il Collegio rileva, al riguardo, che dal verbale della seduta pubblica di gara in data 15.11.2011, relativa alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa, emerge una motivazione idonea a sostenere il relativo giudizio favorevole all'ammissione, in relazione a tutti precedenti penali dichiarati dalla concorrente e incidenti sulla sua moralità professionale, in ragione della natura

contravvenzionale dei reati commessi, dell'esiguità delle sanzioni applicate e del tempo trascorso dalle condanne medesime.

7.1. Inoltre, la valutazione della Commissione in ordine alla natura, all'entità della pena irrogata e al tempo trascorso, risulta fondarsi su elementi di fatto oggettivamente riscontrati nella documentazione versata in atti.

7.2. Del pari, non appare meritevole di accoglimento la censura relativa alla pretesa inconferenza del mantenimento, nella lista delle categorie di lavorazione e fornitura, della voce "fondazione", rispetto all'offerta complessiva della ricorrente. Invero, l'asserita non corrispondenza fra la soluzione tecnica adottata e l'offerta economica proposta in relazione a tale specifica voce non può ricavarsi sulla base di una mera contraddizione testuale fra quanto indicato nell'offerta tecnica (in cui mancherebbe la sezione denominata "fondazione") e quanto specificato nell'offerta economica, ma necessita della prova di una incoerenza effettiva dei costi ivi indicati rispetto alla soluzione progettata, il cui onere probatorio non risulta adeguatamente assolto.

8. Quanto, invece, al profilo concernente la denunciata erronea attribuzione del punteggio, il Collegio osserva che il sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica "c3" della legge di gara assegna un peso specifico, nella valutazione delle offerte tecniche, all' «uso di materiali riciclati nella fondazione stradale», consentendo di attribuire un punteggio aggiuntivo fino a un massimo di 5 punti.

8.1. Dal tenore letterale di tale prescrizione discende che la *lex specialis* di gara pone un preciso vincolo alla discrezionalità esercitabile in ordine all'*an* dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo concernente l'utilizzo del materiale riciclato, limitando la rilevanza di tale impiego ad una sola specifica sezione del pacchetto stradale denominata "fondazione stradale".

8.2. La puntualità di tale prescrizione risulta logicamente collegata alla scelta di privilegiare le soluzioni tecniche volte a realizzare un'opera quanto più sostenibile

da un punto di vista ambientale, dando rilievo alla specifica utilizzazione di materiali riciclati in una sezione (quello della fondazione appunto) in cui evidentemente detto impiego sia meno usuale rispetto a quello di altri materiali che consentono una più agevole stabilizzazione.

8.3. Tale previsione deve, infatti, essere letta alla luce della proposta di progetto definitivo posto a base di gara in base al quale la strada da realizzare è composta, partendo dallo strato più superficiale, dai c.d. “pacchetti bitumati” realizzati in conglomerato bituminoso, fra i quali si distinguono: a) lo strato di usura; b) lo strato di collegamento o “blinder”; c) lo strato di base. Seguono poi: d) la fondazione (detta anche rilevato stradale); e) la sottofondazione.

8.4. L'autovincolo in esame si raccorda, poi, direttamente anche alla precisazione secondo cui «nel computo relativo alla pavimentazione è stato considerato che (...) si prevede un riutilizzo del materiale nell'ambito della fornitura materiale per la formazione di rilevati», proveniente dall'attività di demolizione dei tratti esistenti (cfr. relazione tecnica del progetto definitivo posto a base di gara, pag. 38, ultimo capoverso).

8.5. Conseguentemente l'ambito applicativo di tale sub-elemento non risulta suscettibile di interpretazioni estensive e/o discrezionali concernenti l'utilizzo di tale materiale in un qualunque altro strato del pacchetto stradale, a prescindere cioè dalla specifica localizzazione ricavabile dal progetto definitivo posto a base di gara, pena lo svuotamento di significato del puntuale criterio dettato dalla *lex specialis*.

8.6. Orbene, l'offerta della ricorrente principale risulta «progettualmente strutturata», come si desume testualmente dal relativo prospetto (cfr. pag. 1 dell'offerta tecnica), secondo il seguente schema:

- a) strato di « usura» in conglomerato bituminoso drenante di 4 cm,
- b) strato «Binder» in conglomerato bituminoso Alto Modulo di 6 cm,
- c) strato «Base» in «Ecoway» di 35 cm.

d) strato «Sottofondo» in supercompatto.

8.6.1. Su tale strutturazione si fondano le successive verifiche tecniche, in ordine sia alla «pavimentazione proposta» (cfr. § 3 dell'offerta tecnica), che ai «dimensionamenti» (cfr. § 6 dell'offerta tecnica), sia ancora con riguardo alla «verifica a fatica» (cfr. § 7 dell'offerta tecnica); verifiche nelle quali l'offerente indica di volta in volta le caratteristiche dei singoli strati sopra evidenziati, raffrontandole con quelle che invece connoterebbero il pacchetto stradale secondo lo schema indicato nel progetto definitivo posto a base di gara.

8.7. Nella soluzione tecnica «migliorativa» adottata dalla società ricorrente, dunque, non è tecnicamente prevista la realizzazione di una specifica sezione denominata “fondazione stradale”, mentre è indicata la realizzazione di una sezione di «base» con maggiore spessore rispetto a quello previsto dal progetto definitivo posto a base di gara, per uno spessore totale del pacchetto stradale di 45 cm, corrispondente a quello complessivo del progetto definitivo medesimo.

8.7.1. A smentire tale assunto non giova l'obiezione svolta dalla ricorrente principale secondo cui la “fondazione” altro non sarebbe «se non lo strato intermedio (...) tra la pavimentazione (...) e il sottofondo», osservando che «un pacchetto stradale senza fondazione» non sarebbe «neppure concepibile». Tale argomentazione, infatti, non è appropriata alla luce del dettaglio contenuto nel progetto definitivo (cfr. relazione tecnica al progetto definitivo § 5.3., pag. 32), ove la sezione «fondazione» risulta chiaramente distinta da quella denominata «base», pur essendo entrambe collocabili nella fascia intermedia fra la pavimentazione e il sottofondo (*recte*: sottofondazione).

8.7.2. Del pari, la precisazione effettuata dalla concorrente al paragrafo delle “conclusioni” (cfr. § 8 dell'offerta tecnica), relativamente «all'uso di materiali riciclati nella fondazione stradale» quale sub-elemento richiesto dalla legge di gara

per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo in esame, non appare idonea a smentire la ricostruzione progettuale come sopra schematizzata.

Infatti, sebbene l'offerente specifichi testualmente che, «nella soluzione proposta, la fondazione stradale è realizzata al 100% con materiali riciclati, doppiamente legati tra loro con bitume schiumato e cemento. In fase esecutiva sarà altresì possibile prevedere il riciclaggio del materiale derivante dalla scarifica del manto stradale esistente per il confezionamento della miscela schiumata per la fondazione», la successiva affermazione secondo cui «la fondazione è realizzata in Ecoway (...)», chiarisce che, nonostante l'utilizzo del termine “fondazione”, l'offerente si stia in realtà riferendo alla specifica sezione del pacchetto stradale che in tutte le altre parti dell'offerta tecnica è denominata «Base in Ecoway».

9. Pertanto, tenuto conto della strutturazione progettuale dell'offerta «migliorativa» adottata da Alissa S.p.a. ed emergente documentalmente dall'offerta tecnica versata in atti, l'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto al sub-elemento “c3” del disciplinare di gara risultava preclusa in radice, a motivo del rilievo della puntualità dell'autovincolo ivi previsto e dei conseguenti riflessi in ordine all'esigenza del rispetto della *par condicio* dei concorrenti da esso derivante.

9.1. La Commissione di gara, dunque, attribuendo il punteggio previsto per tale specifica causa all'offerta della ricorrente principale, riferendo l'utilizzo del materiale riciclato a sezione diversa da quella strettamente qualificabile come “fondazione”, ha esercitato una discrezionalità non consentita dalla legge di gara.

10. Dall'accoglimento di tale motivo del ricorso incidentale deriva, in ragione dell'eliminazione dei 5 punti così assegnati, la perdita della posizione legittimante a proporre l'impugnativa principale e la conseguente sua improcedibilità per carenza sopravvenuta d'interesse.

11. Data la peculiarità e complessità delle questioni affrontate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e, conseguentemente, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)